

## INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

45/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

### **1428/21 Miur e Provincia responsabili se l'alunno precipita nel vano scala della scuola**

*Cassazione: il ministero risponde per l'obbligo di vigilanza sullo studente; l'ente territoriale se la ringhiera non ha un'altezza regolamentare*  
di Andrea Alberto Moramarco

Il Miur e l'ente proprietario dell'edificio scolastico sono responsabili se l'alunno precipita nel vuoto dopo essersi appoggiato alla balaustra in seguito a un malore: il primo, in difetto della prova dell'obbligo di vigilanza sullo studente; il secondo, se la ringhiera non ha un'altezza regolamentare. Questo è quanto emerge dall'ordinanza della Cassazione 38089/2021.

#### **La vicenda**

Lo sfortunato episodio oggetto della decisione riguarda uno studente di un istituto tecnico, all'epoca dei fatti diciassettenne, il quale uscito dall'aula per un malore, «dopo aver percorso il corridoio, nell'appoggiarsi al parapetto-ringhiera posto a protezione di un vano scala dell'edificio, cadeva nel vuoto, riportando gravi lesioni». Si apriva così tra la famiglia dell'alunno, da una parte, e la scuola, la Provincia e il Miur, dall'altra, un lungo contenzioso volto a chiarire eventuali profili di responsabilità per l'accaduto. Fermo restando che la ringhiera era di 10 cm più bassa rispetto all'altezza prescritta dalla normativa di riferimento, per gli enti convenuti il danno era attribuibile, in buona sostanza, ad una condotta poco prudente dell'alunno che poggiandosi sulla balaustra aveva perso l'equilibrio. Per l'alunno e i suoi genitori era palese, invece, la mancata sorveglianza nei confronti dello studente, in quella occasione in grave stato di alterazione e già spesso soggetto a svenimenti. D'altra parte, il fatto che «il ragazzo era uscito dall'aula trascinando le gambe, passando tra la cattedra e la prima fila di banchi ed andando, perfino, a sbattere contro la porta», nonché la distanza tra l'aula e le scale, avrebbero dovuto perlomeno suggerire al personale scolastico di monitorare la situazione.

#### **La decisione**

Per il Tribunale si era trattato di una condotta imprevedibile dello studente, talmente veloce da non consentire l'intervento del docente, mentre la ringhiera, anche se più bassa, era comunque in grado di assolvere la sua funzione. Diametralmente opposto, invece, il giudizio della Corte d'appello, che ha ritenuto provata la responsabilità del Miur, non avendo il ministero fornito la prova della sorveglianza dell'alunno; nonché quella dell'ente proprietario dell'edificio scolastico, avendo la ringhiera avuto un ruolo decisivo nella dinamica del sinistro. La Cassazione conferma la lettura della corte di merito e rimarca, quindi, la responsabilità del Ministero e della Provincia (nel frattempo divenuta Città Metropolitana). I giudici di legittimità sottolineano che l'incidente non è stato casuale, bensì è causalmente ricollegato alla mancata sorveglianza dello studente. Uno delle prestazioni dovute dal personale scolastico è, infatti, quella di tutelare l'incolumità dello studente. E ciò nei fatti non è avvenuto, né il Miur ha dato dimostrazione che una vigilanza vi sia stata.

[Miur e Provincia responsabili se l'alunno precipita nel vano scala della scuola - Il Sole 24 ORE](#)